

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
NELLA REGIONE LOMBARDIA - CIG 81478591F4**

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

In un mercato del lavoro sempre più dinamico, le cui professionalità necessitano di aggiornamento costante, la formazione continua assume un ruolo fondamentale per lo sviluppo del sistema Paese dato che oltre 13 milioni di italiani adulti sono classificati, come emerge dagli studi Ocse nel 2017, come low skilled ossia adulti con un basso livello di competenze. Questo è uno dei dati fondamentali per la descrizione dello scenario in cui i Fondi Interprofessionali agiscono.

Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (di seguito FONDARTIGIANATO) è uno dei principali Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, costituito sotto forma di associazione dalle Organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del comparto artigiano e della piccola e piccolissima impresa e, più precisamente, da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, per gli imprenditori, e CGIL, CISL e UIL per i lavoratori.

Fondartigianato persegue, pertanto, l'obiettivo precipuo di promozione, individuazione e diffusione di percorsi di formazione continua volti al potenziamento del capitale umano nei settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie imprese, finanziando Progetti ed altri Strumenti di formazione in attuazione di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le Parti Sociali.

La nascita del Fondo risale al 2004, in applicazione della legge n.388/2000, in virtù della quale diventa possibile delegare ad Enti di natura privatistica la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

In linea con l'evoluzione delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato, le Parti Sociali costituenti hanno caratterizzato l'assetto organizzativo di Fondartigianato attraverso la previsione di Articolazioni Regionali, ugualmente espressione dello stesso partenariato sociale, al fine di radicare la presenza del Fondo su tutto il territorio nazionale.

Tra le 21 Articolazioni Regionali del Fondo, Fondartigianato Lombardia rappresenta – se non altro per data di costituzione (maggio 2004) e dimensione economico- territoriale – una delle realtà che in modo più significativo esprime la mission istituzionale del Fondo.

In questo contesto, Fondartigianato ha inteso promuovere la presente procedura di

gara per l'affidamento dei servizi di monitoraggio e valutazione degli interventi formativi dallo stesso finanziati in Lombardia.

Il presente capitolato ha lo scopo di definire l'oggetto, le specifiche tecniche e le caratteristiche minime per l'affidamento dei suddetti servizi di monitoraggio e valutazione.

1. OBIETTIVO DEL SERVIZIO

L'obiettivo della presente procedura di gara è l'applicazione di un modello di monitoraggio e valutazione dei progetti formativi che offra, anche attraverso l'aggiornamento di dati ed elementi già in possesso del Fondo, un'osservazione puntuale, strutturata ed integrata della formazione continua finanziata da Fondartigianato in Lombardia.

Un modello di monitoraggio e valutazione, infatti, rappresenta lo strumento per acquisire ulteriori conoscenze relative alle performance del Fondo nella Regione che permettano di incrementare e di migliorare nel tempo l'offerta di formazione continua promossa da Fondartigianato mediante bandi pubblici, definiti "Inviti".

Inoltre, l'attuazione di un'indagine valutativa permette di valorizzare la formazione continua quale aspetto fondamentale per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori e, conseguentemente, della capacità innovativa delle imprese.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, un modello di monitoraggio e valutazione consente anche di misurare l'adeguatezza dei soggetti intermediari (associazioni di rappresentanza, enti di formazione, agenzie formative, consulenti, ecc.), sul fronte della domanda, a intercettare, interpretare e soddisfare i fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori; sul fronte dell'offerta, a realizzare interventi formativi conformi agli standard qualitativi richiesti dal Fondo negli Inviti pubblicati.

Il servizio di monitoraggio richiesto dovrà raggiungere un'ottima organicità tra l'analisi quantitativa e l'analisi qualitativa ed un elevato livello di profondità delle stesse. Ciò, in quanto un sistema di monitoraggio e valutazione, che integra un'analisi di tipo qualitativo e quantitativo, deve consentire, da un lato, di mostrare i dati relativi ai progetti formativi all'interno di un quadro che permetta di mettere in relazione e dunque analizzare i risultati sia rispetto alle attività di formazione continua in quanto tali sia rispetto a categorie

concettuali più estese; dall'altro, invece, permetta di valutare le aspettative correlate ai percorsi formativi, sia dal punto di vista dei lavoratori e delle aziende, sia dal punto di vista dei soggetti intermediari.

A tal fine, un sistema di monitoraggio e valutazione deve poter analizzare i diversi ambiti che delineano un intervento formativo in termini di:

- ❖ efficacia, ovvero capacità dell'intervento formativo di soddisfare il fabbisogno formativo individuato, realizzando così gli obiettivi alla base delle scelte operate da imprese e lavoratori;
- ❖ efficienza, ovvero capacità di realizzare l'intervento formativo a costi ridotti e migliore operatività dei processi;
- ❖ valutazione di impatto, ovvero capacità degli interventi formativi di produrre effetti sulle imprese, con riferimento all'organizzazione, alla produttività e, più in generale sulla performance aziendale, nonché sui lavoratori, avuto riguardo alle loro competenze ed alla loro occupabilità.

Inoltre, il sistema di monitoraggio e valutazione di cui alla presente procedura di gara, dovrà consentire di verificare la coerenza degli interventi formativi realizzati in Lombardia, a valere sugli Inviti di seguito specificati, con il Piano formativo regionale/settoriale (che costituisce l'atto programmatico concordato tra le Parti Sociali a livello regionale o settoriale) preso a riferimento.

Infine, potrà essere interessante conseguire, dal punto di vista dell'immagine, una valutazione dell'affidabilità, professionalità e trasparenza nella gestione delle risorse da parte degli Stakeholder ed un loro coinvolgimento in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è la **realizzazione di analisi quantitative e qualitative, da svolgersi esclusivamente sul territorio lombardo**, secondo una serie di ambiti e

indicatori da acquisire attraverso indagine sul campo di diversa tipologia e con diversi obiettivi.

In particolare, le analisi dovranno essere condotte sugli interventi formativi presentati e realizzati a valere su specifiche Linee di finanziamento previste dagli Inviti pubblicati da Fondartigianato nel biennio 2016-2017, come indicato nella seguente tabella:

| FONDARTIGIANATO – PROGETTI E ALTRI STRUMENTI DI FORMAZIONE INVITI 2016 – 2017 REGIONE LOMBARDIA | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| INVITO | LINEA | N. PROGETTI / ESECUTIVI / OPERATIVI / RICHIESTE D'ACQUISTO | FINANZIAMENTO EROGATO |
| INVITO 1°-2016 | LINEA 1 – SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI | 99 | € 2.115.784,99 |
| | LINEA 2 – PROGETTI QUADRO | 219 | € 1.508.349,44 |
| | LINEA 3 – RICHIESTE DI ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI | 35 | € 589.876,22 |
| | LINEA 5 – PROPOSTE FORMATIVE VOUCHER | 22 | € 111.290,00 |
| TOTALE INVITO 1°-2016 | | 375 | € 4.325.300,65 |
| INVITO 2°-2016 | LINEA 6 - PAS | 162 | € 1.033.004,05 |
| TOTALE INVITO 2°-2016 | | 162 | € 1.033.004,05 |
| INVITO 2°-2017 | LINEA 1 – SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI | 31 | € 659.935,28 |
| | LINEA 2 – PROPOSTE FORMATIVE VOUCHER | 19 | € 117.455,00 |
| TOTALE INVITO 2°-2017 | | 50 | € 777.390,28 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| INVITO 3°-2017 DATO AL 30/11/2019 | LINEA 1 – SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI | 58 | € 1.266.394,23 |
| | LINEA 2 – PROGETTI QUADRO | 277 | € 1.878.761,26 |
| | LINEA 3 – PROGETTI INTEGRAZIONE FSBA | 1 | € 14.615,00 |
| | LINEA 5 – PROPOSTE FORMATIVE VOUCHER | 44 | € 551.648,33 |
| | LINEA 6 – PROGETTI MICRO-IMPRESA | 35 | € 524.673,63 |
| TOTALE INVITO 3°-2017 | | 415 | € 4.236.092,45 |

Sui predetti ambiti di analisi della formazione, dovranno essere rilevati:

- ❖ le caratteristiche di coloro che hanno usufruito delle attività formative, avuto riguardo ad una serie di indicatori, quali età, sesso, inquadramento, titolo di studio, competenze acquisite in precedenti esperienze formative e/o professionali, ecc.;
- ❖ le tematiche affrontate e i contenuti sviluppati e le metodologie adottate;
- ❖ le modalità di realizzazione delle attività formative (organizzazione, erogazione, monitoraggio in itinere);
- ❖ le aspettative dei principali attori coinvolti (imprese, lavoratori partecipanti, enti/agenzie formative, Parti Sociali promotrici degli accordi alla base degli interventi);
- ❖ gli esiti che ne sono scaturiti per le imprese (rispondenza ai fabbisogni inizialmente indicati, effetti sull'organizzazione produttiva e/o dei processi interni all'azienda ed effetti sulla sua posizione di mercato); per i lavoratori (rispondenza delle conoscenze e competenze acquisite dai lavoratori in esito alla formazione - come risulta dalla relativa documentazione di dichiarazione o validazione/certificazione delle stesse - rispetto alle conoscenze e competenze rilevate in ingresso al percorso formativo); per gli enti e le agenzie formative (coerenza tra domanda e offerta; individuazione dei destinatari, decodifica dei fabbisogni inespressi, consapevolezza

e partecipazione degli utenti coinvolti); per le parti Sociali promotrici degli accordi alla base degli interventi formativi realizzati (grado di capacità di lettura delle dinamiche economiche e produttive del territorio).

3. ELEMENTI MINIMI DEL SERVIZIO

Sulla base di quanto specificato relativamente all'oggetto del servizio, dovranno essere assicurati i seguenti elementi minimi di cui lo stesso si dovrà comporre:

1. definizione di un **piano generale di monitoraggio valutativo**;
2. **gestione di un database** di iscritti a Fondartigianato e fruitori degli interventi formativi;
3. definizione del **piano campionario** per ognuno dei soggetti target di monitoraggio;
4. **metodologia e strumenti di indagine**:
 - a) definizione ed implementazione di strumenti per indagine CATI su almeno 2.000 lavoratori;
 - b) definizione ed implementazione di strumenti per indagine CAWI e CATI su almeno 1.000 aziende;
 - c) definizione ed implementazione di strumenti per indagine CAWI su enti/agenzie formative;
 - d) esplicitazione dei processi di controllo dell'attendibilità e della completezza dei dati acquisiti rispetto ai destinatari inseriti nel campione;
 - e) analisi descrittiva e multivariata sull'esito delle indagini CATI e CAWI;
5. definizione del **modello di indagine per interviste qualitative etnografiche** nelle imprese, con previsione di almeno 20 casi;
6. realizzazione di almeno 6 **focus group** con enti/agenzie formative;

7. **realizzazione ed editing del rapporto di ricerca** che integri gli esiti delle diverse analisi quali-quantitative, finalizzato a fornire ai diversi destinatari (Fondo, Parti Sociali, Stakeholder) un quadro articolato della formazione concretamente erogata, onde consentire, da un lato, di validare quanto è stato fatto in vista di un consolidamento dell'offerta formativa e, dall'altro, di ripensare le strategie e le iniziative formative in coerenza con gli obiettivi istituzionali ai diversi livelli individuati. A tal fine i trend e le variabili macro evidenziate nel rapporto di ricerca potranno essere riscontrate attraverso la comparazione degli esiti del monitoraggio con gli esiti di altri rapporti di ricerca, osservatori, etc...;
8. **organizzazione e gestione di un evento finale** di presentazione dei risultati.

4. DURATA DEL SERVIZIO

La realizzazione delle attività oggetto del servizio dovrà avvenire entro **12 mesi** dal formale avvio delle attività, che potrà essere ordinato anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

5. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

L'offerta tecnica dovrà indicare le risorse umane componenti il Gruppo di lavoro, il quale dovrà vedere al proprio interno la presenza di specifiche professionalità al fine di garantire:

- il coordinamento scientifico ed il coordinamento tecnico a cura di soggetto con esperienza almeno decennale nel ruolo, per la realizzazione di indagini quali-quantitative in ambito socio-economico. Laddove il coordinamento scientifico e quello tecnico siano affidati a soggetti diversi dovrà comunque essere assicurata l'esperienza decennale in capo a ciascuno di essi nei rispettivi ruoli;
- la gestione del campionamento e l'analisi statistica descrittiva e multivariata a cura di un soggetto in possesso di laurea in scienze statistiche e con esperienza almeno quinquennale di indagini quali-quantitative in ambito socio-economico ;

- l'organizzazione, il monitoraggio e il controllo delle indagini CATI e CAWI a cura di uno o più soggetti con esperienza almeno quinquennale nella gestione di indagini *Computer Assisted*;
- la realizzazione delle interviste etnografiche e la conduzione dei focus group a cura di uno o più soggetti in possesso di laurea e con esperienza almeno triennale in indagini e analisi qualitative;
- l'editing del rapporto di ricerca e per l'organizzazione dell'evento finale a cura di uno o più soggetti con comprovata esperienza almeno quinquennale in campo editoriale e dell'organizzazione di eventi.

6. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al momento della consegna delle attività svolte il Responsabile dell'esecuzione del contratto procederà alla verifica di conformità del servizio rispetto a quanto indicato nell'Offerta e nel presente Capitolato Tecnico.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto verificherà che le prestazioni contrattuali siano correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del contratto. Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, Fondartigianato procederà alla richiesta di ripristino delle prestazioni non conformi con spese interamente a carico dell'Affidatario, assegnando un termine per l'adempimento.

Nel caso in cui l'Affidatario non provvedesse, nel termine assegnato, Fondartigianato potrà sospendere il pagamento del corrispettivo e qualora la regolarizzazione si protragga per oltre 30 giorni dal termine assegnato, potrà risolvere il contratto.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'importo per lo svolgimento del servizio sarà erogato in rate trimestrali posticipate di pari importo entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.

Al fine di procedere ai pagamenti, l’Affidatario dovrà provvedere alla presentazione della fattura corredata dallo stato di avanzamento del servizio e dalla documentazione comprovante l’avvenuta e completa realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento

Fondartigianato provvederà al pagamento solo dopo aver constatato la regolarità e la buona esecuzione del servizio reso e aver verificato la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

Il Fondo effettuerà il pagamento in favore dell’Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Fondo da ogni responsabilità conseguente.

L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della Legge n. 136/2010.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 15, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle

transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (**CIG**).

Ogni rata di pagamento rimarrà comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Affidatario, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel Contratto e nei relativi allegati, anche ove non espressamente indicato, nonché alla previa acquisizione del benessere al pagamento da parte del Responsabile dell'Esecuzione. In particolare, il pagamento è subordinato a tutte le verifiche di legge, nonché alla previa acquisizione del DURC dell'Affidatario.

Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l'applicazione di detrazioni parziali o totali.

8. REVISIONE PREZZI

Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi del servizio, le parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1664 del codice civile, il corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

9. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta dell'Affidatario stesso.

L’Affidatario opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel contratto e relativi allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d’opera e con le norme di legge applicabili.

Con la stipulazione del contratto, l’Affidatario espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell’offerta e nel corrispettivo:

- (a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione del Servizio;
- (b) di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Servizio e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- (c) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- (d) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente il Fondo da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l’obbligo dell’Affidatario di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni del Fondo in relazione al Servizio;
- (e) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

10. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L’Affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevato il Fondo da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, l’Affidatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Affidatario si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del sub affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Fondo procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario in forza del contratto.

Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Fondo, previa comunicazione all’Affidatario delle inadempienze a essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Affidatario di regolare esecuzione del contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Affidatario, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Affidatario si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Affidatario non si conformi alla normativa il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dal Fondo

segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Fondo tratterà dal pagamento del corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne il Fondo– nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

11. GARANZIA, CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il contratto, l'Affidatario consegnerà contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fideiussione rilasciata da ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sarà restituita all'Affidatario entro 60 (sessanta giorni) dall'ultima verifica di conformità espressa dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto a seguito della scadenza del contratto stesso.

12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare, si

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Fondo comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

13. RECESSO

Il Fondo potrà recedere dal contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Affidatario dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% del corrispettivo del servizio, con rinuncia espressa dell’Affidatario al risarcimento del maggior danno.

Il Fondo può inoltre recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Affidatario sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Fondo potrà risolvere il contratto tramite l’invio di una comunicazione scritta mediante *PEC* nei seguenti casi:

- (a) frode o grave negligenza;
- (b) accertata esecuzione in sub servizio non autorizzata dal Fondo;
- (c) cessione parziale o totale del contratto;
- (d) liquidazione o ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Affidatario;
- (e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
- (h) in ogni altro caso espressamente previsto nel contratto.

Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento del Servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e il Fondo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Affidatario il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a

quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

15. PENALI

L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal presente Capitolato e stabilite in sede di offerta.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli durante l'esecuzione ed ex post circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, senza che l'Affidatario possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite dal Responsabile dell'Esecuzione. L'Affidatario dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dal Committente in fase di verifica per il prosieguo della realizzazione del servizio.

In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili esclusivamente all'Affidatario, il Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto. Inoltre, il Committente, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di conclusione delle attività previsto dall'art. 4 del presente Capitolato, applicherà una penale pari allo 0,5‰ dell'ammontare netto del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno arrecato.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi, anche a mezzo posta certificata, all'Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stessa comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Committente deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo. Le suddette penali saranno trattenute dal Committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto stesso e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Qualora gli inadempimenti per ritardo siano tali da comportare l'applicazione di una penale

complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento prevista dal D.lgs. n. 50/2016. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno, con particolare riguardo alle inadempienze idonee a causare gravi danni all'immagine del Committente.

Resta ferma la facoltà del Committente, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali di ricorrere ad altra impresa, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri sostenuti

16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE SERVIZIO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Affidatario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed all'art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge

187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l’Affidatario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente di cui all’art. 7;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge

136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

17. SUBAPPALTO

Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

L'Impresa si impegna a depositare presso la Fondo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di sub servizio che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del sub servizio sia in termini prestazionali che economici;
- ii) la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del sub affidatario attestante l'assenza in capo al sub affidatario dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) la dichiarazione dell'Affidatario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il sub affidatario; se del caso,
- v) la documentazione attestante il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Fondo revocherà l'autorizzazione.

L'impresa qualora l'oggetto del sub servizio subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondo dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del sub affidatario nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

18. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare su Fondartigianato.

L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare al Fondo ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.